

XV legislatura

**Disegni di legge  
AA.SS. nn. 1084 e 1086**

"Modifica all'articolo 27 della  
Costituzione, concernente  
l'abolizione della pena di morte"

gennaio 2007  
n. 95



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia  
e sulla cultura





XV legislatura

**Disegni di legge**  
**AA.SS. nn. 1084 e 1086**

"Modifica all'articolo 27 della  
Costituzione, concernente  
l'abolizione della pena di morte"

gennaio 2007  
n. 95

a cura di: S. Biancolatte



## INDICE

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Avvertenza.....           | " | 1 |
| Schede di lettura .....   | " | 3 |
| <b>A.S. n. 1084</b> ..... | " | 7 |
| <b>A.S. n. 1086</b> ..... | " | 9 |



## Avvertenza

Il presente *dossier* illustra i contenuti dei disegni di legge costituzionale **A.S. n. 1084** (già approvato dalla Camera dei deputati) e **A.S. n. 1086** (Zanettin e altri)<sup>1</sup>.

I disegni di legge in oggetto, di contenuto identico, sono volti a modificare l'articolo 27, comma quarto, della Costituzione, nel senso di sopprimere l'inciso ivi contenuto che legittima la previsione della pena di morte nell'ambito delle leggi militari di guerra.

L'A.S. n. 1084 è stato approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in data 10 ottobre 2006, in un testo risultante dall'unificazione di 4 d.d.l. cost. di iniziativa parlamentare (si tratta degli AA.CC. n. 193, 523, 1175 e 1231).

---

<sup>1</sup> Il presente *dossier* riprende una parte dei contenuti del fascicolo n. 27 del 24 luglio 2006 del Servizio studi della Camera dei deputati.



## Schede di lettura

I disegni di legge costituzionale in esame hanno in comune il titolo (*Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte*) ed il contenuto, essendo entrambi volti a sopprimere, nell'articolo 27, comma quarto Cost., l'inciso "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

L'intento dei proponenti è quello di escludere totalmente dalla Carta costituzionale qualsiasi riferimento all'ammissibilità della pena di morte, sia pure nei casi eccezionali quali lo stato di guerra (si veda ad esempio la relazione illustrativa dell'A.S. n. 1086).

In tal modo si dà seguito, a livello costituzionale, all'abolizione della pena di morte già disposta nella legislazione ordinaria dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589 (*Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra*), che ha soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra.

I proponenti intendono così eliminare la norma costituzionale che legittima, seppure solo nell'ambito delle "leggi penali di guerra", la previsione della pena di morte (e che pertanto, in astratta ipotesi, renderebbe possibile la reintroduzione di tale pena nell'ordinamento).

Si ricorda che l'**articolo 27 della Costituzione**, al quarto comma, sancisce che "non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Va evidenziato che la locuzione «leggi militari di guerra», usata dal Costituente, è – come rilevato dalla dottrina - un'espressione ellittica, che pone taluni dubbi interpretativi, relativi al profilo dei reati per i quali la pena capitale possa essere prevista e a quello dell'ambito di applicabilità delle leggi in questione.

Tali dubbi sono stati risolti dalla prevalente dottrina nel senso che: 1) la pena capitale può essere comminata solo per i reati militari previsti da una norma penale militare di guerra; 2) l'applicazione delle leggi penali militari di guerra presuppone, a sua volta, che si versi in uno stato di guerra internazionale (deliberato dal Parlamento ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione).

Quanto alla **collocazione del divieto della pena di morte nel sistema costituzionale**, la Consulta, nell'ambito della sentenza n. 223 del 1996, ha affermato che:

*“Il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare - al pari di quello delle pene contrarie al senso di umanità - nella prima parte della Carta costituzionale. Introdotto dal quarto comma dell'art. 27, sottende un principio "che in molti sensi può dirsi italiano" - sono parole tratte dalla relazione della Commissione dell'Assemblea costituente al progetto di Costituzione, nella parte dedicata ai rapporti civili - principio*

*che, "ribadito nelle fasi e nei regimi di libertà del nostro Paese, è stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza", configurandosi nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2."*

Si fornisce di seguito una sintetica illustrazione dell'**evoluzione dell'ordinamento italiano in tema di pena di morte**.

Esclusa dall'ordinamento con il primo Codice penale italiano del 1889 (*Codice Zanardelli*), la pena di morte fu ripristinata dal regime fascista a seguito di una serie di attentati contro il Capo del Governo Benito Mussolini. Tale reintroduzione fu confermata dal Codice penale del 1930 (*Codice Rocco*), che prevedeva la comminazione della pena di morte non solo per i delitti contro la personalità dello Stato (*attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, ecc.*) ma anche per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.

Soppressa di nuovo con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 *"Abolizione della pena di morte nel codice penale"* e, dopo un temporaneo ripristino come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza (rapina, banda armata) ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 *"Disposizioni penali di carattere straordinario"*, fu infine definitivamente abolita dall'art. 27, comma quarto, della Costituzione, che la mantiene tuttavia in vita, come detto, limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

In attuazione del dettato costituzionale è stato emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante *"Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte"*, che ha disposto l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

Infine, la legge 13 ottobre 1994, n. 589 *"Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"* ha disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo 1 di tale legge ha inoltre abrogato l'articolo 241 codice penale militare di guerra che regolava l'istituto della «coercizione diretta», con la possibilità del comandante di corpo di ordinare la pena di morte al di fuori di regolare processo, nonché tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che facevano riferimento alla pena di morte.

Nel corso dei lavori parlamentari relativi alla citata legge n. 589 del 1994, la scelta di introdurre una formula ampia di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta dalle Commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato come opzione di chiarezza legislativa, anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte (seduta del 13 settembre 1994). Pertanto è da ritenere non più in vigore il rinvio, contenuto nel codice penale militare di guerra, alle norme del codice penale militare di pace (*articoli 25 e 404*), che disciplinano le modalità di esecuzione della pena.

Il tema della pena di morte è presente anche in una serie di **atti di diritto internazionale**.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* sancisce, all'art. 3, che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. L'art. 5 della *Dichiarazione* stabilisce inoltre che nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Sono inoltre attualmente in vigore vari atti internazionali di particolare rilevanza sul tema dell'abolizione della pena di morte.

Si ricorda in particolare il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Il secondo Protocollo stabilisce (articolo 1) che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa (articolo 2) riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

Per quanto concerne in particolare l'**ordinamento comunitario**, si ricorda che:

- al Trattato di Amsterdam (1998) venne allegata una dichiarazione relativa all'abolizione della pena di morte;

- l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>2</sup>, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, stabilisce, all'articolo 2, comma 2, che "Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato".

Va infine ricordato, sul piano dei **precedenti parlamentari**, che l'espunzione del riferimento alla pena di morte dal testo costituzionale è stata oggetto di diversi disegni di legge costituzionale, presentati nel corso delle legislature XIV e XIII<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Come noto, tuttavia, tale *Carta* è priva di un'autonoma portata precettiva. Il suo contenuto è stato trasfuso nel *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, ratificato dall'Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57, ma non entrato in vigore.

<sup>3</sup> Il 4 giugno 2002 (XIV legislatura) la Camera dei deputati ha approvato in prima deliberazione, ad amplissima maggioranza, il testo unificato di cinque proposte di legge costituzionale (A.C. 1436 ed abb., sottoscritte da esponenti di tutti i gruppi politici), nelle quali si prevedeva la soppressione, al quarto comma dell'art. 27 della Costituzione, dell'inciso "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Il testo approvato dalla Camera, peraltro, riprendeva quello già approvato in prima deliberazione, nel corso della XIII legislatura, dal medesimo ramo del Parlamento.

Tale d.d.l. cost., trasmesso al Senato della Repubblica, è stato esaminato in sede referente, ma l'Assemblea del Senato non ne ha avviato la discussione prima della fine della legislatura.



# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1084

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2006, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

d'iniziativa dei deputati BOATO, LEONI, ZANELLA, BALDUCCI, FRANCESCATO e LION (193); D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, PIAZZA Angelo, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D'ANTONA, ORLANDO Leoluca, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO, BARANI e DEL BUE (523); MASCIA, FRIAS, RUSSO Franco, ACERBO, BURGIO, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, FARINA Daniele, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, RICCI Andrea, RICCI Mario, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO e ZIPPONI (1175); PISCITELLO (1231)

*(V. Stampati Camera nn. 193, 523, 1175 e 1231)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 ottobre 2006*

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente  
l'abolizione della pena di morte

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XV LEGISLATURA

**N. 1086**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori ZANETTIN, SCARPA BONAZZA BUORA,  
PALMA e COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2006**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la  
soppressione della pena di morte

ONOREVOLI SENATORI. - La pena di morte che la Costituzione repubblicana ha cancellato quasi completamente dal nostro ordinamento, è rimasta per lungo tempo comminabile solo dalle leggi militari di guerra.

Poiché questa previsione legislativa è stata soppressa dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589, il riferimento costituzionale alla possibilità di applicare la pena di morte in caso di guerra appare ormai un residuo inutile

ed inapplicabile, da eliminare in quanto non riflette la coscienza civile dei cittadini, neanche per i casi di emergenza come quelli bellici.

Per tale ragione riteniamo sia opportuno che il paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria escluda totalmente dalla propria Carta costituzionale qualsiasi riferimento all'ammissibilità della pena di morte, sia pure nei casi eccezionali quali lo stato di guerra.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 80 | Dossier                | Leggi finanziarie e Corte costituzionale: la giurisprudenza successiva alla riforma del Titolo V  |
| 81 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio   |
| 82 | Documentazione di base | Indagine conoscitiva sulle relazioni tra l'Italia e i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Elementi di documentazione  |
| 83 | Testo a fronte         | Disegno di legge A.S. n. 1183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - L'emendamento 1.1000 del Governo a confronto con l'A.S.n. 1183   |
| 84 | Dossier                | Disegno di legge A.S. n. 1183 (finanziaria 2007) - Dall'Atto Camera 1746 all'emendamento 1.1000 del Governo - Tabella delle corrispondenze  |
| 85 | Dossier                | Disegno di legge A.S. n. 1183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - L'A.S. 1183 e l'emendamento 1.1000 - Indice per materia  |
| 86 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1231 "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"   |
| 87 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1236 "Conversione in legge del decreto - legge 27 dicembre 2006, n. 299 concernente abrogazione del comma 1343 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilita' amministrativa" |
| 88 | Schede di lettura      | Disegni di legge AA.SS. nn. 1216, 324, 789, 895. Introduzione del rato di tortura.  |
| 89 | Dossier                | Commercio con l'estero dell'Italia nel biennio 2004-2005 per provincia e regione (indagini ISTAT)   |
| 90 | Dossier                | Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario   |
| 91 | Dossier                | Disegno di legge A. S. n. 1214 "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca "  |
| 92 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1201 "Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale"   |
| 93 | Schede di lettura      | Disegno di legge A.S. n. 1213 "Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo"   |
| 94 | Dossier                | Ricognizione sulle partecipazioni azionarie del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro   |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>